



Università degli Studi di Sassari

Accordo di collaborazione

per la realizzazione di un dossier di supporto alla redazione del ***Manifesto per il Contratto di Fiume (CdF) del Rio Posada*** all' interno del territorio del Parco Naturale Regionale di Tepilora

CUP H17F20000170005

TRA

L'Ente di gestione del Parco Naturale Regionale di Tepilora con sede legale e amministrativa a Bitti, in via Attilio Deffenu 69, P.IVA: 01465970919, rappresentato nella sua qualità di Direttore del Parco dal Dott. Angelini Paolo nato a Avezzano (AQ) il 23/09/1958, C.F. NGLPLA58P23A515F, domiciliato presso Roma in via Statilio Ottato n. 132 di seguito indicato come "Ente Parco";

E

Il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU), dell'Università degli Studi di Sassari, qui rappresentata dalla Prof.ssa Paola Pittaluga, con sede Legale in Alghero, Piazza Duomo, Palazzo Pou Salid, n. 6, C.F. 80019600925, di seguito indicato come "DADU";

Premesso che:

- Il Parco ha il compito di promuovere le iniziative al fine di tutelare il patrimonio ambientale del territorio promuovendo le attività di ricerca scientifica, di monitoraggio ambientale e di formazione, allo scopo di incentivare uno sviluppo ecosostenibile che favorisca la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con la tutela del patrimonio ambientale, la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico e storico-culturale.

- il Dipartimento è un centro primario della ricerca scientifica regionale col compito di promuovere e coordinare, fra l'altro, le attività di ricerca di base e applicata nell'ambito dell'urbanistica, della pianificazione e dell'architettura oltre a svolgere, nell'ambito delle proprie competenze, attività di



Università degli Studi di Sassari

consulenza e di ricerca a favore di Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati;

- nel DUP 2020/2022 dell'Ente Parco approvato con la deliberazione dell'assemblea n. 10 del

11/05/2020 risulta prioritario l'avvio, sviluppo e consolidamento di un Contratto di Fiume per il Rio

Posada quale elemento vitale e unificante dei territori del parco dalla sua sorgente alla sua foce (già

riconosciuta RAMSAR) ivi compresi i bacini affluenti d'interesse;

Considerato che:

- l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità di stipulare accordi fra amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di interesse comune;

-le determinazioni ANAC n. 7 del 22 ottobre 2010 e n. 918 del 31 agosto 2016 consentono l'attivazione di accordi tra Amministrazioni nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;

2) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;

3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

4) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli stati membri;

- il DADU ha le competenze, i dati e le metodologie per poter affiancare l'Amministrazione nella realizzazione degli aspetti tecnici correlati al procedimento per la redazione del **Manifesto per il CdF del Rio Posada** all' interno del territorio del Parco Naturale Regionale di Tepilora

- il DADU ha sviluppato a partire dal 2015, nell'ambito dell'accordo di ricerca con l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, le linee guida regionali per l'attivazione dei contratti di fiume, sviluppando casi di studio per la pianificazione territoriale e progettazione urbana dei contesti a rischio di alluvione;

- il DADU ha coordinato il Master di II livello per l'anno accademico 2018-2019 "Costruzione del Paesaggio. Progetto Urbano e Rischio idrogeologico" - in collaborazione con ANCI Sardegna e l'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - in cui ai contratti di fiume è stato dedicato un modulo didattico, con esperienze sul campo e laboratori progettuali;

tutto ciò premesso:

l' Ente Parco e il DADU si impegnano a realizzare e porre in essere tutte le iniziative di studi e ricerca volte alla definizione degli elementi costituenti il Manifesto per il CdF del Rio Posada all' interno del territorio del Parco Naturale Regionale di Tepilora

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Natura e durata della collaborazione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. L' Ente Parco e il DADU intendono collaborare nello spirito dello scambio delle relative conoscenze di carattere tecnico e scientifico, condividendo lo stesso obiettivo di tutela e valorizzazione delle risorse ambientali ricadenti all' interno del territorio del Parco



Università degli Studi di Sassari

3. La collaborazione dovrà esaurirsi entro 3 mesi decorrenti dalla data di efficacia del presente Accordo e comunque non oltre il 30/09/2020; entro tale termine tutte le attività che compongono il presente Accordo dovranno essere regolarmente espletate.

ART. 2

Oggetto della collaborazione

1. Il DADU si impegna a realizzare un'attività di ricerca finalizzata ad individuare un dossier di progetto contenente gli indirizzi e le attività da porre in essere per pervenire alla redazione del Manifesto per il CdF del Rio Posada, contenente lo studio delle caratteristiche ambientali delle aree ricadenti all'interno del bacino del rio Posada nonché le valenze culturali sociali e socioeconomiche dell'area;
2. Lo sviluppo della ricerca relativa al presente Accordo sarà assicurato dal DADU e dall'Ente Parco anche attraverso risorse proprie e personale interno.
3. L'Ente Parco inoltre si impegna a supportare le attività del DADU rendendo disponibili i dati necessari per la conoscenza del territorio, gli strumenti, la documentazione informatica e i servizi di tipo territoriale in possesso dell'Ente, ritenuti utili alla migliore definizione della ricerca.

ART. 3

Contributo

- 1 Per l'esecuzione del presente Accordo l'Ente Parco riconoscerà al DADU un contributo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00) onnicomprensivo di oneri e accessori di legge.
2. Per l'attuazione dell'Accordo l'Ente Parco nomina quale proprio referente il Direttore dott. Paolo Angelini.

3. Per l'attuazione dell'Accordo il DADU nomina quale referente il Responsabile del coordinamento scientifico di cui al successivo art. 6.

4. Entro 15 giorni dalla data della comunicazione dell'efficacia del presente Accordo il DADU si impegna a presentare all' Ente Parco, ai fini della sua approvazione, un Piano Operativo contenente i temi prioritari da trattare, l'indicazione dettagliata delle attività congiunte e delle relative modalità operative di esecuzione, l'indicazione della tempistica, i prodotti attesi, i profili delle figure che si intende coinvolgere e le modalità di contratto, con evidenza dei relativi costi.

ART. 4

Articolazione del progetto

Il progetto di ricerca oggetto del presente Accordo si articolerà, in relazione agli obiettivi da perseguire, nelle seguenti attività:

FASE UNO da concludersi entro 30 luglio:

Presentazione del quadro ambientale e socio economico e culturale del territorio nell'ambito del bacino del Rio Posada;

FASE DUE da concludersi entro 30 settembre:

Individuazione di linee guida per il modello di governance del contratto di fiume del rio Posada.

ART. 5

Modalità di pagamento

1. L' Ente Parco, sulla base del Piano Operativo di cui all'art. 3, provvederà a corrispondere al DADU il contributo, con le seguenti modalità:

a) il **70 %** dell'importo totale sarà erogato a seguito dell'approvazione, da parte dell'Amministrazione, del Piano Operativo di cui all'art. 3. In questa quota è compreso il costo per borse di ricerca o contratti



Università degli Studi di Sassari

per collaboratori esterni, che verranno messi a bando dal DADU, missioni, eventuali pubblicazioni attinenti ai temi di cui al presente accordo;

b) il **30 %** dell'importo totale sarà erogato a seguito dell'accettazione, da parte dell'Amministrazione, delle attività di cui alla precedente fase 2 dell'art. 4;

Tutti i pagamenti verranno disposti dall'Amministrazione dietro presentazione di idonea documentazione da parte del DADU.

ART. 6

Coordinamento e comitato scientifico

L'Ente Parco e il DADU stabiliscono che la Responsabilità del coordinamento scientifico è affidata alla Prof.ssa Silvia Serreli del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU), la quale, nell'espletamento dell'incarico, dovrà tenere continui contatti con il responsabile dell'Ente e condividere con lo stesso lo sviluppo operativo e scientifico della ricerca.

Per le attività oggetto dell'Accordo sarà costituito, da parte del DADU, un Comitato Scientifico composto da specialisti individuati tra il personale del DADU stesso o esterni, i cui nominativi saranno comunicati all'Ente unitamente al Piano operativo di cui all'art. 3. Il Comitato Scientifico svolgerà il ruolo di Direzione Scientifica per le attività oggetto del presente Accordo e verificherà le attività svolte in apposite riunioni periodiche.

ART. 7

Rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo previsto dall'art. 3 del presente Accordo, il DADU si impegna a presentare un rendiconto dettagliato di tutte le spese sostenute, nel pieno rispetto dei Regolamenti e delle Direttive europee, della legislazione nazionale e regionale vigente;

2. Il rendiconto dovrà contenere l'indicazione di ogni singola voce di spesa, al fine di consentire all'Ente Parco di verificarne l'ammissibilità, in relazione alle attività svolte.

ART. 8

Spese ammissibili per la rendicontazione

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le spese direttamente e specificatamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2:

- borse di ricerca ed eventuali contratti per collaboratori esterni;
- spese per iniziative di studio, convegni pubblici e pubblicazioni scientifiche sull'argomento oggetto del presente accordo;
- spese vive per soggiorni e trasferte per lo svolgimento delle attività di ricerca.

Art. 9

Efficacia

1. L'efficacia del presente Accordo decorre dalla data di registrazione del provvedimento di impegno della relativa spesa da parte dei Servizi Finanziari dell'Ente Parco.
2. L'Ente Parco comunicherà al DADU l'avvenuta registrazione del provvedimento di impegno.

ART. 10

Diritti intellettuali dei prodotti della ricerca

1. Nell'ambito del presente Accordo, L'Ente Parco e il DADU si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati attraverso: pubblicazioni, stampa, convegni, seminari ed altri strumenti, con modalità da concordarsi fra le parti.



Università degli Studi di Sassari

2. In ogni caso dovrà essere espressamente indicato che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione tra L'Ente Parco e il DADU.

ART. 11

Controversie

1. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo è di competenza del Foro di Cagliari.

Letto, accettato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2bis, della L. n. 241 del 7 agosto 1990. Il presente Accordo si compone di n. 9 pagine.

Bitti, li

Per il Parco Naturale Regionale di Tepilora

Il Direttore

Dott. Paolo Angelini

Per il Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica dell'Università di Sassari

Prof.ssa Paola Pittaluga